



**CITTA' DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI**

UNITA' AUTONOMA AFFARI LEGALI

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
(C O P I A)**

**ISCRITTA AL N. 70 DEL REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI – ASSUNTA IN
DATA 03 GIUGNO 2005.**

**OGGETTO: GIUDICE DI PACE DI MOLFETTA – ATTO DI CITAZIONE AD ISTANZA
DELLA SIG.RA S.A. C/ IL COMUNE DI MOLFETTA PER
RISARCIMENTO DANNI DERIVATI DAL SINISTRO DEL 28.10.2004.**

Ex D.L.vo 18.08.2000, n.267

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi dal **07 giugno 2005** al **22 giugno 2005**.

Il testo della presente non riporta la indicazione delle prognosi, sostituite dalla dicitura “OMISSIS”, ai fini della tutela della privacy.

IL RESPONSABILE

PREMESSA NORMATIVA

- a)- con sentenza n. 155 del 25.01.2005, la V Sezione del Consiglio di Stato ha statuito due principi di importanza fondamentale in materia processuale degli Enti Locali, disponendo che:
- la rappresentanza del Comune in giudizio compete al Sindaco;
 - la legittimazione processuale del Comune appartiene esclusivamente ai Dirigenti;
- b)- con atto di indirizzo del Sindaco prot. n. 10956 del 08.03.2005 è stato recepito tale nuovo indirizzo giurisprudenziale e determinato l'iter da porre in essere per promuovere una lite o resistere in giudizio;
- c)- ai sensi del succitato atto di indirizzo il provvedimento di costituzione o meno in giudizio compete al Dirigente del Settore AA.GG. con delega di funzioni al Responsabile dell'U.A. Affari Legali;
- d)- con provvedimento n.11747 dell'11.03.2005 il Vice Segretario ha delegato al Responsabile dell'U.A. Affari Legali le funzioni di legittimazione processuale dell'Ente mediante determinazioni dirigenziali;
- c)- in ossequio al succitato atto di indirizzo, per promuovere o resistere ad una lite è necessaria la "proposta" del Dirigente competente, formalizzata con determinazione dirigenziale e sottoscritta dal Sindaco pro-tempore in segno di accoglimento e nulla osta autorizzativo.

PREMESSA NARRATIVA

in data 19.04.2005, con prot. n.39, è stato notificato al Comune di Molfetta l'atto di citazione proposto – a cura dell'Avv. Giuseppe Maniglio – dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla Sig.ra S.A. c/ il Comune di Molfetta;

l'attrice assume che il giorno 28.10.2004, alle ore 18,15 circa, percorrendo il marciapiedi sito sul locale Viale Pio XI, nei pressi del civico 31, a causa di mattonelle sconnesse ed in particolare della mancanza di una di queste, inciampava e, rovinando al suolo, si procurava lesioni personali poi diagnosticate dal locale presidio ospedaliero in "...OMISSIS" con prescrizione di ...OMSSIS;

la citazione de qua è per l'udienza del **20 giugno 2005**, con invito a costituirsi nei termini di legge, per ivi, previo accertamento della responsabilità esclusiva del Comune di Molfetta nella causazione dell'evento dedotto, sentirlo condannare al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 725,00, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di causa, con eventuale ammissione CTU;

Vista la relazione esplicativa della P.M. in data 19 maggio 2005, dalla quale si evince che: "...questo nucleo ha esperito un sopralluogo in Viale Pio XI e specificatamente in corrispondenza del civico 31, non rilevando le mattonelle sconnesse lamentate dall'istante quale presunta causa del sinistro. Non rilevando interventi di ripristino che lasciano presupporre l'esistenza delle sconnesioni lamentate.";

Ciò premesso,

Ritenuto di costituirsi in giudizio per resistere alla citazione promossa dall'attrice, non ravvisandosi nel caso di specie alcuna responsabilità dell'Ente sia in punto di diritto avendo più volte la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (da ultimo sentenze n. 22592 del 01.12.2004, n. 3745 del 23.02.2005, 3[^] Sez. Civ.) ribadito che la P.A. è responsabile per i danni riportati dall'utente stradale solo se l'insidia non è visibile o almeno prevedibile, sia in punto di fatto non esistendo sul luogo alcuna mattonella sconnessa o mancante;

Ritenuto, a tal fine, di affidare la rappresentanza e difesa dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, da Molfetta;

Visto l'art. 107 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267;

Visti gli art. 26, 28, 29 e 30 del Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- 1) per le ragioni in narrativa, di costituirsi nel giudizio instaurato dinanzi al Giudice di Pace di Molfetta dalla Sig.ra S.A., meglio specificato in premessa, affidando, a tal fine, l'incarico di rappresentante e difensore del dell'Ente all'Avv. Mauro Danilo Magarelli, con studio in Molfetta, alla Via Baccharini n. 45.
- 2) di subordinare il conferimento dell'incarico all'accettazione del rispetto dei minimi tariffari professionali, nonché alla dichiarazione che non vi sia in corso altro procedimento, riguardante analoga questione, in cui l'avvocato incaricato rappresenti la controparte del Comune (art.5 del regolamento comunale approvato con delibera di C.C. n.105 del 15.12.1993, come ribadito nell'atto di indirizzo della G.C. n.106 del 07.03.2002 che disciplina il conferimento incarichi legali.
- 3) di dare atto che si procederà d'ufficio alla verifica dell'avvenuta osservanza dei minimi tariffari in parcella (delib. Di G.C. n.266 del 21.04.1999, come ribadito con delib. Di G.C. n.106 del 07.03.2002), sicchè le parcelle non saranno più corredate del parere di congruità del competente Ordine Forense.

- 4) di demandare al Sindaco la rappresentanza in giudizio e gli adempimenti con questa connessi.
- 5) Di dare atto, inoltre, che la presente determinazione non ha rilevanza contabile.

VISTO: SI AUTORIZZA
IL SINDACO
